

Non posso oggi dire che sono soddisfatto, signor sottosegretario, perché le cose che lei ha detto mi sono note per i frequenti contatti che ho avuto. Venerdì prossimo riceverò alcune persone che da Napoli verranno a prendere visione dei locali che io stesso mi sono preoccupato di attrezzare e predisporre. Tengo infatti molto al fatto che la questione abbia soluzione immediata per corrispondere ai bisogni ed alle necessità del mio territorio, fortemente penalizzato a causa della distanza davvero notevole dalla provincia. Sono infatti pochi i paesi con un vasto retroterra che si trovano a 100 chilometri dalla provincia. Data questa caratteristica unica, la situazione andava considerata con un occhio più benevolo; è infatti vero che attraverso il COT attrezziamo il territorio, ma è anche vero che lasciamo i servizi amministrativi a Battipaglia, che si trova a 18 chilometri da Salerno. I cittadini del territorio di Sala Consilina hanno più facilità a raggiungere Salerno, che si trova a 100 chilometri di distanza, che non un paese intermedio, quale Battipaglia, che si trova ad 80 chilometri. Il collegamento con Salerno è infatti migliore ed i mezzi di trasporto sono più rapidi e veloci. In questo modo si offre un beneficio a Battipaglia — che non ne ha bisogno — arrecando un danno ulteriore a Sala Consilina i cui cittadini, come ho già detto, raggiungono più facilmente Salerno che Battipaglia.

Sono queste le problematiche che ho voluto fare presenti e citare in modo meticoloso nella mia interrogazione ed invito il Governo a compiere uno sforzo nella direzione che il sottosegretario ha anticipato (e di ciò sono molto contento). Seguo da vicino il problema e farò di tutto affinché i danni siano minimi o insignificanti per gli utenti, ma mi auguro che si possa fare uno sforzo ulteriore per arricchire con un ufficio amministrativo il territorio di Sala Consilina. Le aziende che ne hanno bisogno, infatti, devono recarsi in un luogo lontano per svolgere gli adempimenti amministrativi poiché non trovano sul territorio le strutture necessarie.

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è il computer.

GIUSEPPE FRONZUTI. Mi auguro comunque che tutto questo possa risolversi a breve e ringrazio di nuovo il sottosegretario per la risposta che ha fornito.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 15,05.**

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Bogi, Bordon, Burlando, Ladu, Marongiu, Treu, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

#### **Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa del disegno di legge n. 3266.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, che la III Commissione permanente (Esteri) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) » (3266).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 3266.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (3240); e delle concorrenti proposte di legge Corleone: Norme in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (153); Simeone ed altri: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di immigrazione (453); Martinat: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi oggi presenti nel territorio dello Stato (729); Di Luca: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (1158); Gasparri: Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione europea (1283); Negri ed altri: Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (1289); Muzio: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari (1835); Nan: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno**

**dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (2182); Jerivolino Russo ed altri: Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (3225); Di Luca ed altri: Nuove norme in materia di immigrazione di cittadini extracomunitari (3441); Masi: Disciplina organica della condizione giuridica dello straniero (3588).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Corleone: Norme in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato; Simeone ed altri: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di immigrazione; Martinat: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi oggi presenti nel territorio dello Stato; Di Luca: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; Gasparri: Norme in materia di lavoro stagionale e di ingresso nello Stato dei cittadini non appartenenti all'Unione europea; Negri ed altri: Norme in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno e tutela dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato; Muzio: Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di concessione del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari; Nan: Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato; Jervolino Russo ed altri: Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari; Di Luca ed altri: Nuove norme in materia di immigrazione di cittadini extracomunitari; Masi: Disciplina organica della condizione giuridica dello straniero.

Ricordo che nella seduta del 25 settembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali, con l'intervento del relatore, e sono state presentate, dal prescritto numero di deputati, due questioni pregiudiziali di costituzionalità.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 3240)**

PRESIDENTE. Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di forza Italia ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare della discussione sulle linee generali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento. Si è di conseguenza provveduto al contingentamento del relativo tempo, a norma dell'articolo 24, comma 6, del regolamento.

Sulla base di tale contingentamento, il tempo a disposizione dei gruppi è così ripartito:

sinistra democratica-l'Ulivo: 1 ora e 43 minuti;

forza Italia: 1 ora e 20 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 9 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 59 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 54 minuti;

misto: 50 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 45 minuti;

CCD: 40 minuti;

rinnovamento italiano: 40 minuti;

totale: 9 ore.

**(Discussione di pregiudiziali — A.C. 3240)**

PRESIDENTE. Ricordo — come già detto poco fa — che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Armaroli ed altri n. 1 e Contento ed altri n. 2. Avverto inoltre che sono state presentate le questioni pregiudiziali di merito Comino ed altri nn. 1, 2, 3 e 4 (vedi l'allegato A — A.C. 3240 sezione 1).

A norma del comma 4, dell'articolo 40 del regolamento, sul complesso delle questioni pregiudiziali potrà intervenire un deputato per ciascun gruppo per quindici minuti. Il tempo di intervento è di trenta minuti per gli oratori che interverranno in rappresentanza, rispettivamente, dei gruppi di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania, i quali illustreranno ciascuno il complesso delle questioni pregiudiziali presentate dai rispettivi gruppi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Armaroli, che illustrerà anche le questioni pregiudiziali di costituzionalità n. 1, a sua firma, e Contento ed altri n. 2. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, colleghi, nell'illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1, di cui sono primo firmatario, devo ricordare a questa Assemblea che alleanza nazionale non ha presentato e non presenterà una pregiudiziale di merito, proprio perché riteniamo che sul merito occorra discutere, che sia necessario un serrato confronto tra maggioranza e opposizione.

Mi si consenta però di riassumere, sia pure brevemente, quanto è accaduto in Commissione affari costituzionali. Verdi e rifondazione comunista hanno rincarso la maggioranza parlamentare e la maggioranza parlamentare ha rincarso il Governo, con la conseguenza che il testo del disegno di legge governativo — che già in sé non era un capolavoro di scienza giuridica — ha subito l'assalto dei *sioux*, rappresentati stranamente non dall'opposizione ma dalla maggioranza.

Vi è stato un assalto alla diligenza davanti al quale il Governo praticamente

si è arreso e si è uniformato ai desideri (eufemismo per non dire *diktat*), del gruppo misto-verdi-l'Ulivo, di rifondazione comunista-progressisti e della maggioranza.

Il gruppo di alleanza nazionale, invece, presenta due pregiudiziali di costituzionalità non tanto perché ritiene che il provvedimento non possa essere discusso nel merito, quanto per segnalare, signor Presidente, a lei, al Governo, all'Assemblea e — perché no? — anche al Capo dello Stato i profili di incostituzionalità del provvedimento in questione.

Prendo atto, e ne ho dato atto al ministro Napolitano in Commissione affari costituzionali, che il Governo ha ritirato l'articolo 38 del provvedimento riguardante l'elettorato attivo e passivo. Prendo altresì atto che il Governo ha dovuto constatare che l'articolo 38 era contrario alla lettera e allo spirito della Costituzione e segnatamente degli articoli 48 e 51. Questo, peraltro lo sostiene non soltanto chi vi parla, ma risulta scritto nella relazione allegata alla proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, che indica come primo firmatario l'onorevole Bassanini, il ministro che ha anche sottoscritto il disegno di legge oggi in discussione. Ebbene, in tale relazione si sostiene che « per riconoscere alcuni diritti elettorali a stranieri residenti in Italia, è indispensabile seguire la via della revisione costituzionale » e si adducono tutta una serie di motivi per i quali non sarebbe sufficiente una legge ordinaria, ma costituzionale. A questo punto il Governo non solo ha ritirato...

Signor Presidente, in queste condizioni mi è impossibile continuare il mio intervento!

**PRESIDENTE.** Ha ragione, onorevole Armaroli. Prego i colleghi a sinistra, al centro e a destra di dare la possibilità all'onorevole Armaroli di illustrare le questioni pregiudiziali presentate dal suo gruppo.

**PAOLO ARMAROLI.** La ringrazio, Presidente, della sua cortesia.

Come dicevo, il Governo, oltre ad aver ritirato l'articolo 38, ha riformulato due commi, rispettivamente agli articoli 2 e 7. Il primo comma riformulato (articolo 2, comma 3) prevede che lo straniero regolarmente soggiornante partecipi alla vita pubblica locale.

Signor ministro, non ho capito se il Governo intenda farsi beffa della propria maggioranza o irridere all'opposizione e al dettato costituzionale.

Signor Presidente, cosa significa « partecipa alla vita pubblica »? Vuol dire che l'immigrato può parlare di politica ad un caffè con il presidente Selva? Se fosse così, sarebbe una beffa e queste sarebbero parole marinettiane, parole in libertà, « patapunfete » e così di seguito. Se, invece, quella previsione ha una valenza giuridica, allora mi appello alla cortesia del ministro Napolitano, al quale voglio regalare una citazione di Ortega y Gasset: « Ogni azione politica che non sia riducibile in termini di diritto pubblico è pura volgarità ». Siccome il ministro Napolitano non è sicuramente persona volgare, ritengo che quando ha formulato il comma 2 intendesse dare una gravidanza, una valenza giuridica alle parole « partecipazione alla vita pubblica ». Ma se così stanno le cose, signor ministro, allora si viene ad intaccare tutta una serie di articoli della Carta costituzionale, che prevedono il godimento di questi diritti soltanto da parte dei cittadini, e ciò sulla base del fatto che le proposizioni normative o hanno come soggetto tutti i cittadini oppure hanno come soggetto tutti (è il caso dell'articolo 21). È chiaro che quando si dice « i cittadini » significa escludere gli stranieri.

Ed allora, a lume di logica, dobbiamo dire che la riformulazione dell'articolo 2 viola l'articolo 17 della Costituzione, perché il diritto di riunione è previsto per i cittadini; viola l'articolo 18 della Costituzione perché il diritto di associazione compete, a norma della Costituzione, ai soli cittadini; viola l'articolo 49 della Costituzione (che prevede il diritto di iscriversi a partiti politici e, al limite, anche a formare nuovi partiti politici),

così come viola anche l'articolo 51 della Costituzione per quanto riguarda specificamente (ma su questo torneremo) il diritto di elettorato passivo. Tutto ciò per quanto riguarda l'articolo 2.

Abbiamo poi l'articolo 7, comma 4, lettera *d*), il quale dispone che il titolare della carta di soggiorno può « partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato » — e su questo desidero, per cortesia, un minimo di attenzione — « quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo *c*) della Convenzione (...) fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 ».

Signor ministro, ella sa... Signor Presidente, debbo ancora appellarmi alla sua cortesia perché è materialmente impossibile andare avanti in queste condizioni.

PRESIDENTE. Ed io mi rivolgo anche alla cortesia dei suoi colleghi, a partire da quelli che si trovano alle sue spalle! Onorevoli colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Armaroli di proseguire e concludere il proprio intervento. Prosegua, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. La ringrazio, signor Presidente.

Signor ministro, l'ordinamento non prevede alcunché di specifico per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo. Anzi, colgo l'occasione per ricordare che il Trattato di Maastricht, relativamente ai cittadini comunitari, limita soltanto alle elezioni comunali il diritto di voto mentre il provvedimento di legge costituzionale presentato dal Governo lo estende anche ai consigli provinciali.

Inoltre ella, signor ministro, allude al capitolo *c*) che in pratica non esiste, non ha alcun valore giuridico nell'ordinamento interno, in quanto la legge 8 marzo 1994, n. 203, autorizza alla ratifica della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli *a*) e *b*), capitoli che hanno valore per i cittadini comunitari e non per gli immigrati extracomunitari.

Signor ministro, per queste ragioni ritengo che il Governo abbia voluto prendersi gioco o della maggioranza o dell'opposizione. Se si è preso gioco della maggioranza, signor ministro, allora credo che il Governo debba ritirare questi due commi che non hanno alcuna valenza giuridica. Se viceversa lei si è voluto far beffa dell'opposizione, allora sappia che in questo caso la carta canta e canta contro lo spirito e la lettera della Costituzione.

Per queste ragioni abbiamo presentato le nostre pregiudiziali di costituzionalità n. 1 a mia firma e Contento ed altri n. 2, che abbiamo depositato la settimana scorsa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. È veramente singolare, signor Presidente, signori ministri, colleghi, che il gruppo di alleanza nazionale abbia presentato due questioni pregiudiziali di costituzionalità se l'intendimento del gruppo stesso era quello di portare avanti nel merito una legge che è indubbiamente attesa nel nostro paese da cittadini e da stranieri per ragioni univoche o diverse. È singolare che lo abbia fatto il gruppo di alleanza nazionale, anche a mezzo di alcuni colleghi deputati che io ben conosco perché ho avuto modo di apprezzarli nelle discussioni che si sono svolte nella I Commissione, presentando due questioni pregiudiziali di costituzionalità palesemente infondate.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame detta disposizioni concernenti i diritti dello straniero. Al primo comma riconosce allo straniero i diritti fondamentali della persona umana; al secondo gli riconosce i diritti in materia civile; al terzo recita: « Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale ».

PRESIDENTE. Vale per l'intervento dell'onorevole Cananzi quanto ho già avuto modo di dire per l'onorevole Armaroli.

Inviterei i colleghi che desiderano parlare di accomodarsi fuori dall'aula e di rientrare al momento del voto.

RAFFAELE CANANZI. In virtù di tale disposizione lo straniero che regolarmente soggiorna nel nostro paese si vede riconosciuti sia i fondamentali diritti della persona umana sia quelli civili. Il comma 3 dell'articolo 2, oggetto delle pregiudiziali che fanno riferimento ad alcuni articoli della Costituzione, dispone che lo straniero può partecipare alla vita pubblica locale.

È evidente che a chi solleva una questione pregiudiziale di costituzionalità sfugge come lo straniero, in base al primo e al secondo comma di tale articolo, per la natura stessa di questi diritti partecipi in maniera sostanziale alla vita pubblica. Infatti, egli manifesta il suo pensiero sulla situazione politico-sociale, dallo sport alla politica, dalla bioetica alla famiglia, dalla scuola che i suoi figli frequentano o che egli stesso frequenta alla fabbrica dove lavora. Quindi non solo lo straniero può esprimere su tutto ciò il proprio pensiero, il che è certamente costituzionale, ma può anche partecipare alle vicende della vita pubblica locale concernenti questi ambiti della vita sociale.

Mi domando allora se, ad esempio, lo straniero non possa iscriversi al sindacato che ha a cuore la difesa del suo diritto al lavoro. Mi chiedo se lo straniero non possa partecipare ad uno sciopero, se non possa incidere sulla economia locale svolgendo un proprio autonomo lavoro; mi domando se lo straniero non possa ricevere in casa sua cittadini italiani e suoi connazionali, se non possa scrivere un articolo su qualunque giornale italiano, se non possa partecipare in luogo pubblico ad una qualunque funzione religiosa, se non possa contrarre matrimonio in Italia ed avere una famiglia.

È evidente che la norma, con la dizione: « partecipa alla vita pubblica », intende avere una portata generale, generalissima. Si prevede che lo straniero goda dei diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo, nonché di quelli in materia civile

riconosciuti dal primo e dal secondo comma dell'articolo; da ciò consegue che lo straniero non li esercita in maniera privata, ma pubblica.

Questo significato, ampio e generale, della norma ne legittima la formulazione e la concreta traduzione in una legge ordinaria, indipendentemente dal fatto che la sua interpretazione possa contrastare in qualche modo con il diritto di riunione, di associazione, di associazione politica, di petizione ed il diritto di esercitare funzioni pubbliche, e cioè le norme richiamate per invocare la pregiudiziale di costituzionalità.

La norma potrebbe dirsi incostituzionale se l'espressione « vita pubblica » fosse riferita all'esercizio di questi diritti; per il solo fatto che nel quadro interpretativo entri una sola ipotesi diversa, la norma è certamente costituzionale. Ci sarebbe poi da chiedersi, ma questa è altra questione, se tali diritti, richiamati dal gruppo di alleanza nazionale nella questione pregiudiziale, non siano riconoscibili anche con leggi ordinarie perché conformi alla condizione giuridica dello straniero riconosciuta da norme e trattati internazionali. A tal fine sovrviene l'articolo 10, comma 2, della Costituzione nonché la richiamata Convenzione di Strasburgo che, alle lettere *a)* e *b)* (che sono state ratificate), riguarda il diritto di espressione, e quindi la libertà del pensiero, il diritto di riunione e quello di associazione.

A prescindere dalla soluzione di quest'ultimo interrogativo, ferma restando cioè l'eventuale preclusione costituzionale rispetto ai diritti invocati, non vi è dubbio che la norma, così come è posta e dettata dal legislatore ordinario, nel suo pregnante e vasto significato, sia costituzionale e possa essere ammessa nel nostro ordinamento.

Anche la seconda questione pregiudiziale è infondata. Si afferma che sarebbe incostituzionale il richiamo alla lettera *c)* della Convenzione di Strasburgo per il fatto che questo Parlamento non ha ratificato tale lettera. Occorre considerare che la disposizione normativa inserita nel disegno di legge fa riferimento alle pre-

visioni di quella lettera *c*), il cui contenuto sostanziale viene recepito nella norma, a prescindere da ogni eventuale necessità di fare riferimento ad una ratifica formale della norma stessa. Ove anche si volesse interpretare diversamente tale richiamo, ad essere incostituzionale non è la legge bensì il richiamo alla lettera *c*) della Convenzione. Secondo una formula giuridica si direbbe *vitiatur sed non vitiat*. È appena sufficiente che nel corso dell'esame dell'articolo si faccia richiamo ai contenuti della lettera *c*) (e che per questo diventano norme di questa legge) oppure si elimini il richiamo alla lettera *c*) e tutta la legge non è costituzionalmente viziata. Come dicevo, *vitiatur sed non vitiat*, in quanto la parte restante della medesima disposizione dell'articolo 7 ha un suo valore, a prescindere dal richiamo o meno alla lettera *c*) della Convenzione, che non è stata ratificata.

Il fatto che la norma conservi, nonostante il richiamo e indipendentemente da questo, la sua validità significa che è costituzionalmente perfetta. Quindi chiedo, a nome del mio gruppo e della maggioranza parlamentare, che le due questioni pregiudiziali di costituzionalità siano respinte dall'Assemblea con voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

#### **Preavviso di votazioni elettroniche**

(*ore 15,30*).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

#### **Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3240**

(*ore 15,32*).

(*Seguito discussione pregiudiziali - A.C. 3240*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Borghezio, che illustrerà anche

le questioni pregiudiziali di merito Comino ed altri nn. 1, 2, 3 e 4. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, il nostro gruppo ha presentato, su questo provvedimento, quattro pregiudiziali di merito di non passaggio all'esame degli articoli, sulla base dell'articolo 40 del regolamento.

Questa nostra preoccupazione di far precedere, alla discussione sulle linee generali e all'esame degli articoli e relativi emendamenti, delle questioni pregiudiziali di merito, è finalizzata a sottolineare la gravità di alcuni dei contenuti del disegno di legge n. 3240.

È un provvedimento che non solo ha il difetto di presentarsi come assolutamente inadeguato ad affrontare e risolvere la gravissima emergenza immigrazione (è tale anche se il ministro dell'interno nega che vi sia un'emergenza immigrazione; lo ha negato persino nei giorni caldi delle vicende albanesi di quest'estate), ma rischia anche di aggravarla ulteriormente. Sostengo tale punto di vista perché, ben mescolate a tutta una serie di provvedimenti che modificano l'iter delle espulsioni e i controlli alle frontiere (riguardo a questi ultimi avremo modo di soffermarci più lungamente: in ogni caso, su tale questione il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania ha presentato tutta una serie di mirati emendamenti), nel disegno di legge sono contenute tali e tante agevolazioni di natura assistenziale e « buonista », che esso non può non avere l'effetto di un formidabile « tam-tam » che si diffonderà immediatamente in tutti i paesi esportatori di immigrazione, diffondendo a sua volta il mito di un paese dalla accoglienza ultrafacile, dove l'assistenza sanitaria è garantita a tutti, regolari ed irregolari, dove all'immigrato è dato accesso persino all'assegnazione — attraverso i bandi pubblici — degli alloggi popolari e dove fra poco tempo potrà farsi raggiungere da tutti i familiari, compresi i cugini!

E allora rivolgiamo la seguente domanda all'Assemblea: chi, fra gli immi-

grati irregolari in attesa e nella speranza di poter raggiungere l'Europa dal terzo mondo, resisterà a questo punto alla tentazione di correre il rischio (che in realtà, alla luce di queste nuove norme, tale non è effettivamente) di un ingresso irregolare nel « bel paese »? È una domanda puramente retorica, ma è alla base delle preoccupazioni che ci muovono nel presentare, soprattutto alla luce degli impegni che involgono il nostro paese con l'adesione al Trattato di Schengen, le questioni pregiudiziali di merito che sottoponiamo all'esame dell'Assemblea.

In apertura del mio intervento dicevo che siamo partiti per legiferare su questa delicata materia sulla base della necessità di affrontare un pericolo grave; ora è lecito domandarsi (lo chiediamo all'Assemblea ed al Governo) se queste misure, in conseguenza della situazione creatasi con l'adesione del nostro paese al Trattato di Schengen, non saranno suscettibili di veicolare una diffusione a macchia d'olio — non solo qui da noi, ma nell'intero continente — di irregolarità e clandestinità e cioè di criminalità! Non siamo noi ad aver stabilito questa equazione, ma sono state di recente una serie di pronunce molto significative che ci sono venute dalla magistratura impegnata a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso. Irregolarità e clandestinità sono fenomeni prodromici alla irreggimentazione di questa manovalanza nella criminalità organizzata.

Questa conseguenza, assolutamente prevedibile, sarebbe gravissima in quanto, come tutti ben sappiamo, l'Italia si è impegnata a garantire con azioni proprie, in base alla lettera del Trattato di Schengen, la sicurezza anche degli altri paesi partner dell'accordo. È vero o non è vero, ministro dell'interno, Governo, ministro degli esteri, che continuamente — di recente mi pare anche dall'Olanda — arrivano richieste di chiarimenti molto preoccupate al nostro paese da parte di questo o quel Governo aderente al Trattato di Schengen?

In particolare, noi riteniamo che con questo provvedimento venga violato l'ar-

ticolo 7 del Trattato di Schengen, che stabilisce la necessità di garantire la protezione dei territori degli Stati contraenti, in quanto l'immigrazione clandestina e le attività criminose che ne derivano non possono non costituire elemento di preoccupazione suscettibile di innescare attività che possono minacciare l'ordine e la sicurezza anche all'interno degli altri paesi partner. A nostro avviso il provvedimento viola in particolare l'impegno sottoscritto con il Trattato contro l'immigrazione clandestina in tre punti specifici. Innanzitutto l'articolo 3, comma 2, non specifica che le misure di carattere economico e sociale sono a favore dei soli immigrati legalmente soggiornanti (è questo un difetto presente in vari punti del provvedimento). Qua e là ci sono espressioni generiche e si fa riferimento, come già nella legge Martelli, alla dimostrata possibilità di sostentamento, senza mai dare quelle indicazioni precise e cogenti che chiedono coloro — come le forze dell'ordine — che sono stati lasciati dai vari Governi che si sono succeduti ad affrontare in prima linea la pericolosità di un fenomeno come quello dell'immigrazione irregolare e clandestina. Una fumosa genericità, invece, pervade il disegno di legge.

All'articolo 5, comma 2, inoltre, non vengono indicate neppure le sanzioni nei riguardi dello straniero che non richieda al questore il permesso di soggiorno nei termini prefissati di otto giorni. All'articolo 11, comma 5, è poi prevista una semplice intimazione a lasciare il territorio. Siamo nella logica che conoscono gli abitanti di Pantelleria e di Lampedusa; tutto come prima! Si dice all'irregolare e al clandestino: « Te ne devi andare! ». Mi sembra che siamo lontani mille anni luce dalla politica seria dell'Europa, preoccupata di garantire un trattamento civile ed umano a chi viene nel nostro continente per lavorare, per studiare, chiedendo e realizzando concretamente una politica seria di intervento e di contenimento nei confronti della criminalità legata all'immigrazione irregolare e clandestina.

Per questo motivo chiediamo all'Assemblea di deliberare ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge in oggetto in quanto il provvedimento non consta di norme adeguate a fronteggiare la gravissima situazione di illegalità straniera, extracomunitaria, presente nel paese e conseguentemente di non poter presentare ai partner dell'accordo di Schengen un provvedimento legislativo sull'immigrazione adeguato alle esigenze reali e alle aspettative dell'Unione.

Alla base di questo provvedimento — ricordiamolo — non vi erano prioritariamente delle ragioni di carattere umanitario e assistenziale; vi era invece la necessità di una seria politica di regolamentazione degli accessi, del soggiorno e dell'espulsione per risolvere gravi problemi inerenti l'ordine e la sicurezza interna. Da questo punto di vista si comprende la motivazione sottesa alla questione pregiudiziale di merito nella quale noi puntiamo l'attenzione alla realtà che si evidenzia dai dati che ci vengono da fonti governative (Ministero dell'interno e Ministero di grazia e giustizia). I dati indicano che vi è stata un'*escalation* geometrica dei reati; voglio dare rapidamente all'Assemblea un esempio degli ultimissimi dati del Ministero dell'interno, alla data del 31 marzo 1997. Ebbene, risultano nelle carceri per reati attinenti a leggi sulla droga il 31,66 per cento dei detenuti, pari a 6.885 soggetti; il 23,99 per cento, quasi il 24 per cento, dei detenuti è ristretto per reati contro il patrimonio: uno su quattro è straniero e la maggior parte è extracomunitaria; il 16,84 per cento si trova in carcere per reati contro la persona. Sono dati preoccupanti, visto che, secondo quanto risulta dal DAP del Ministero di grazia e giustizia, a fine giugno avevamo 10.609 detenuti stranieri, cioè più del triplo rispetto a quelli di dieci anni fa.

Forse ha ragione il ministro dell'interno ad affermare che non si tratta di emergenza: certo, è un'emergenza continua che dura da dieci anni. Le cifre rivelano che gli stranieri detenuti sono aumentati ad un ritmo più sostenuto

rispetto al complesso della popolazione carceraria. Sette anni fa vi era un detenuto straniero ogni sei, su un totale di 25.808 detenuti. Ora il rapporto è di uno ogni cinque (oltre il 20 per cento), su un totale di poco meno di 50 mila detenuti, di cui oltre 10 mila extracomunitari.

Questi sono i dati gravi che emergono e pesano come un macigno sulla responsabilità non solo verso i cittadini del nostro paese, ma anche verso quelli degli altri paesi comunitari sottoscrittori del Trattato di Schengen, con cui si intende facilitare ulteriormente l'accesso all'Italia ed all'Europa. Quando si parla del nostro paese, non dimentichiamo che il cortese regalo dell'immigrazione irregolare e clandestina ha riguardato per due terzi le regioni del nord. A Torino, a Milano, a Genova, nel Veneto, i governanti di Roma, con la legge Martelli prima e poi con una serie infinita di continue leggi di sanatoria (oltre tre in soli dieci anni), l'ultima delle quali presentata dall'attuale ministro dell'interno, hanno regalato 500 mila, 800 mila, un milione di immigrati clandestini. Quanti sono in realtà? Ce lo dica, il ministro dell'interno! In effetti neppure lui sa quanti siano; non lo sa nessuno, perché su questo tema lo Stato italiano fa parlare la Caritas, i dati li fornisce la Caritas, il ministro non è in grado di affermare quanti siano! Noi sappiamo solo che ce li abbiamo « fra le scatole » a Torino, a Milano, a Genova, a Firenze, a Roma, a Napoli (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)! A Lampedusa, per esempio, tutti hanno raccolto il grido disperato di un sindaco che ha raccontato di aver assistito impotente alla trasformazione di quello che era un gioiello del turismo in un punto di attracco della disperazione di tutto il terzo mondo. C'è da chiedersi come si possa assistere silenziosi, a fronte della volontà politica di eludere la richiesta di legalità che viene anche dalla parte migliore del mondo del volontariato, che assiste gli extracomunitari; quella parte di volontariato non politicizzata, onesta, molto attiva, da cui arrivano inviti a distinguere, ad innalzare un muro tra

l'immigrazione regolare e quella clandestina. Questo muro il disegno di legge non comincia nemmeno a costruirlo.

Ecco allora perché sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea una serie di ben motivate pregiudiziali di merito, ad esempio quella attinente la questione innegabile che l'immigrazione massiccia ed incontrollata sta riportando nel nostro paese una serie di malattie che, dopo una profilassi lunga ed impegnativa, erano state da tempo debellate. Lungi da noi l'intenzione di trasformare chicchessia, compresi gli extracomunitari, nell'« uomo nero » che diffonde le malattie. Noi responsabilizziamo i politici italiani i quali, con la loro politica dissennata, hanno impedito un reale controllo alle frontiere ed una politica sanitaria seria nell'interesse della salute di tutti, extracomunitari compresi. Ciò posto che le condizioni nelle quali i vostri provvedimenti hanno fatto vivere un'ampia parte dell'immigrazione non possono oggettivamente non aver favorito il diffondersi di queste malattie. Penso all'allarme lanciato autorevolmente nei giorni scorsi, a metà settembre, dal presidente dell'ordine dei biologi — quindi da un'autorità sanitaria non facilmente discutibile — contro il pericolo rappresentato per la salute non solo del nostro paese, ma in Europa, della presenza di milioni di immigrati, soprattutto irregolari e clandestini e dal riferimento molto preciso che in quella sede scientifica è stato fatto al riapparire nel nostro paese di malattie e virus completamente debellati, come tifo, colera, TBC (ultimamente vi sono stati anche casi di morbo di Ebola).

Come non rilevare allora che nel provvedimento al nostro esame manca una politica sanitaria? Vi è soltanto l'assistenzialismo sanitario, non c'è la prevenzione, neanche il lontano riferimento a quelle misure di prevenzione che gli Stati africani più seri adottano nei confronti di chi, proveniente dal nostro o da altri paesi del mondo occidentale, vi si rechi, per turismo o per lavoro. Costoro devono infatti presentare — come dobbiamo fare noi

italiani se dobbiamo recarci, ad esempio, negli Stati dell'Africa centrale — una serie di certificazioni sanitarie.

Tutto ciò non è stato previsto. Non si è voluta introdurre quella che i nostri alleati di Schengen avrebbero considerato finalmente come una normativa seria da parte del nostro paese per affrontare ed individuare l'immigrazione irregolare e clandestina e per poter controllare il fenomeno. Mi riferisco all'adozione di misure atte all'identificazione.

Più volte abbiamo avuto modo di parlare con l'attuale ministro dell'interno di questo tema. Avevamo la sincera speranza che in questo provvedimento si volesse finalmente procedere nel senso di dare ai permessi di soggiorno almeno un minimo di credibilità in ordine al problema più serio che viene avanzato dalle forze dell'ordine e dalla stessa magistratura impegnata dall'azione di contrasto della criminalità legata a questi fenomeni. Passano gli anni, ma il permesso di soggiorno è e resta quello che era, quello che è stato e che voi avete consegnato ai 16 mila albanesi, ossia un foglio di carta (oggi, forse, viene previsto che venga stampato con materiale inalterabile, non facilmente falsificabile) nel quale non viene tassativamente indicato il rilievo fotodattiloscopico.

Ci si dice da qualche parte — forse lo sentiremo anche in aula — che questa è una prescrizione che potrebbe costituire fattispecie di discriminazione nei confronti di una categoria di persone rispetto alle altre. Si finge allora di ignorare che il documento immigratorio più ambito dagli immigrati di tutto il mondo, e cioè la carta verde degli Stati Uniti d'America, contiene nella sua facciata l'impronta digitale dell'immigrato! Ecco come gli Stati seri affrontano con metodi moderni il problema!

Chiedevamo anche la centralizzazione dei dati ed un apparato serio di controllo e di individuazione. A proposito, poi, dei rischi sanitari che vengono sottolineati nel nostro ordine del giorno, l'opinione espressa da uno dei più autorevoli scienziati impegnati nella lotta contro la dif-

fusione delle malattie infettive — mi riferisco all'immunologo Ferdinando Aiuti —, come la malaria, altre malattie tropicali, la tubercolosi e la febbre gialla, è che essi sono reali, ma non sono legati agli immigrati regolari: dipendono, invece, dal mancato controllo dei clandestini.

ANTONIO SAIA. Quelle malattie le contagiamo noi a loro!

MARIO BORGHEZIO. Questo dice l'immunologo Aiuti!

A queste preoccupazioni si potrebbe anche aggiungere quella non indifferente del peso della « bolletta-immigrazione »: i Governi non ci dicono mai quanto ci costino certi provvedimenti. Mi riferisco a molte misure assistenziali, come, per esempio, il diritto alle telefonate, che non vengono minimamente commisurate alla spesa reale che verrà caricata sul contribuente del nostro paese.

Questo Governo, che affronta le situazioni non trovando altra soluzione che quella di ritoccare *in peius* le tariffe fiscali, si è dimenticato di indicare con correttezza e compiutamente quanto ci costerà mantenere l'assistenza sanitaria gratuita anche ai clandestini e agli irregolari, garantire l'accesso alle case popolari attraverso i bandi pubblici. Vi è una vasta gamma di diritti che vengono riconosciuti *d'emblée*, fino alla proposizione — oggi a livello di principio e domani (nelle intenzioni del Governo) a livello di reale concessione — del diritto di voto e alla partecipazione politica amministrativa attiva.

Occorre dare un segnale serio, anche e soprattutto ai nostri partner europei che con noi hanno sottoscritto il Trattato di Schengen, nella direzione della sicurezza e della tutela dell'ordine nelle grandi città, negli agglomerati urbani e anche nella immensa provincia italiana, dove la gente non conosceva lo spaccio di droga ed era abituata, ancora negli anni scorsi, a lasciare aperta la porta di casa, mentre ora dal nord al sud vi è una realtà di invivibilità, di preoccupazione e di paura, grazie a queste leggi, queste norme che

vanno sempre ed esclusivamente nel senso di favorire con misure assolutamente demagogiche ed inconcludenti la diffusione del mito dell'apertura di questo paese, del « bel paese », all'immigrazione di tutto il mondo, purché venga, magari perché gli immigrati si iscrivano ai vostri sindacati, ai vostri partiti o perché votino per voi (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*), riempiendo di nuovi elettori quella Padania che ben presto con la sua indipendenza regolerà da sola con leggi europee la materia dell'immigrazione (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania — Commenti dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, sono state presentate alcune pregiudiziali di merito e alcune pregiudiziali di costituzionalità al progetto di legge sull'immigrazione. Non mi soffermerò sulle prime, perché hanno soltanto lo scopo di evitare la discussione del provvedimento; rinvio quindi a ciò che è stato detto in Commissione e a ciò che si dirà in quest'aula al momento della discussione. Mi soffermerò pertanto solo sulle pregiudiziali di costituzionalità.

I proponenti sollevano una questione che riguarda la partecipazione degli immigrati extracomunitari alla vita pubblica ed eventualmente alle consultazioni elettorali amministrative. Occorre dire subito che ormai non si discute più di quest'ultimo problema, perché è stato eliminato nella proposta avanzata dalla Commissione; esso è, quindi, a mio avviso un problema aperto, del quale potremo occuparci in seguito, se verrà riproposto.

Vi è però un'altra questione, che secondo me è del tutto infondata, e spiegherò perché. La Convenzione di Strasburgo è stata ratificata dal nostro paese nelle lettere *a)* e *b)*; la lettera *c)*, che riguarda più specificamente la partecipa-

zione alle consultazioni elettorali, non è stata invece ratificata, ma il testo sottoposto oggi al nostro esame fa riferimento all'eventualità che questo diritto venga introdotto con un'altra legge.

Per quanto riguarda la partecipazione alla vita pubblica, vorrei ricordare che la Convenzione di Strasburgo fa riferimento ad alcune questioni importanti. Nel preambolo, per esempio, si afferma espressamente: «considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee». Più avanti si legge: «Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e allo sviluppo della prosperità della collettività locale e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali». La lettera *a*), che ho poc'anzi richiamato, enuncia espressamente il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente e quello alla libertà di associazione, nonché il diritto di associarsi con procedure pubbliche, pianificazioni e processi di consultazione sulle questioni locali.

Tutto questo riguarda ciò che nella legge ordinaria viene definita «partecipazione alla vita pubblica». Che cosa significherebbe, infatti, la partecipazione alla vita pubblica se non si consentisse agli immigrati, cioè a cittadini stranieri che vivono nel nostro territorio regolarmente, di riunirsi pacificamente, di avere associazioni, di integrarsi, di esprimersi anche attraverso la libertà di culto? Tra l'altro, si tratta di diritti che vengono garantiti dalla nostra Costituzione. Agli articoli 2 e 3, infatti, si fa espresso riferimento al fatto che tutti i cittadini devono avere pari dignità sociale ed essere uguali davanti alla legge. Che cosa significherebbero pari dignità sociale e possibilità di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica se questo diritto venisse negato per il solo fatto che la Costituzione parla di cittadini e non di cittadini stranieri, producendo una grave emarginazione di soggetti che

vivono regolarmente in Italia, lavorano attivamente e quindi contribuiscono alla prosperità del paese?

Va richiamato un concetto più ampio di cittadinanza; la cittadinanza, oltre ad attribuire diritti particolari, garantisce a chi la possiede — si tratti di cittadini dello Stato o di stranieri — quei diritti fondamentali che attengono alla dignità dell'uomo. Di ciò fa espressa menzione la nostra Costituzione negli articoli 2 e 3. Ma vi è di più. L'articolo 10 della Costituzione, che molte volte viene dimenticato, prevede espressamente che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. La Convenzione di Strasburgo, un trattato internazionale ratificato nel nostro paese e diventato legge, fa espressamente richiamo ad una serie di prerogative e di diritti che devono essere riconosciuti non soltanto — come avviene — ai nostri cittadini, ma anche a quei cittadini che risiedono regolarmente nel nostro Stato, che sono qui per lavorare ed hanno sì doveri nei confronti della nostra collettività e della Repubblica, ma vantano anche diritti. Tutto questo viene messo in discussione perché la lettera *c*) del trattato non è stata ratificata; tale lettera riguarda l'espressione del diritto di voto e nella parte del disegno di legge che è rimasta e che è oggi all'esame dell'Assemblea si fa riferimento proprio alla possibilità che tale diritto di voto venga esercitato in conformità della lettera *c*) qualora vengano superate talune difficoltà di carattere costituzionale che sono state sollevate.

Si tratta — ripeto — di una questione che resta aperta. Abbiamo in proposito ampie riserve perché riteniamo che anche l'articolo 48 della Costituzione possa essere superato sulla base di ciò che stabilisce la seconda parte dell'articolo 10 e di ciò che viene indicato nella Convenzione di Strasburgo alla lettera *c*). A parte tutto questo, per la parte che è oggi all'esame dell'Assemblea non possono assolutamente essere invocate questioni di carattere costituzionale. Ritengo in questo momento un'affermazione di civiltà da parte del nostro Parlamento varare comunque una

disciplina concernente gli stranieri presenti sul nostro territorio i quali, proprio in virtù della Convenzione di Strasburgo, devono poter godere di tutti quei diritti che attengono alla libertà di coscienza, di espressione, di culto, di associazione e, in via più generale, di partecipazione alla vita pubblica, allo stesso modo in cui tali diritti sono garantiti ai nostri cittadini.

A nome del gruppo di rifondazione comunista e dei verdi che me ne hanno dato mandato preannuncio pertanto un voto contrario sulle questioni pregiudiziali (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

**CARLO GIOVANARDI.** Signor Presidente, non siamo per la verità particolarmente appassionati alle questioni che sono state qui sollevate, perché la materia che trattiamo è stata già risolta nella sostanza attraverso lo stralcio e la presentazione di un disegno di legge costituzionale *ad hoc* da parte del Governo, il quale ha preso atto che nel nostro ordinamento il diritto di voto nelle elezioni amministrative ai cittadini extracomunitari può essere introdotto solo attraverso una riforma della Costituzione.

Come è noto, i cristiani democratici sono favorevoli ad un'integrazione che passi attraverso la partecipazione alla vita locale di coloro che sono residenti da sei anni, hanno un lavoro, pagano le tasse nel nostro paese ed hanno qui la famiglia. È nostro e loro interesse il fatto che partecipino attivamente e si sentano, all'interno della comunità locale, persone con diritti e doveri, interessate a far sì che le cose vadano nel modo migliore. Però, avevamo sottolineato che non si poteva far questo con legge ordinaria, perché esiste un vincolo di costituzionalità. Abbiamo altresì sottolineato che l'Italia non può andare da sola: nel regime di Schengen siamo sempre più integrati in una grande comunità, nella quale la Germania ha le sue regole, l'Inghilterra ha le sue regole, il Portogallo ha le sue regole, la Francia ha le sue

regole; purtroppo, ogni paese ha regole diverse dal paese confinante. Quindi, riteniamo che il tempo che occorrerà per l'iter della legge costituzionale potrebbe essere utilmente utilizzato dal Governo per prendere contatti con gli altri Governi europei, per arrivare ad un trattamento omogeneo dello straniero che lavora nei vari paesi europei.

Ora, quella sollevata è una fine e sottile questione giuridica — l'onorevole Armaroli è maestro in queste cose — e a noi sembra certo, nel momento in cui il Governo ha accettato lo stralcio, che aver lasciato nella legge ordinaria una sorta di manifesto politico potrà servire ai fini di salvaguardia di una posizione politica esterna, ma dal punto di vista tecnico, giuridico e costituzionale rappresenta una soluzione non elegante. Quindi, senza particolare passione, possiamo aderire al punto di vista dell'onorevole Armaroli, che sottolinea un'anomalia che per la verità maggioranza e Governo avrebbero potuto risparmiarsi, considerando che nell'iter costituzionale della legge che darà il diritto di voto si potranno trovare larghe convergenze in questo Parlamento.

Voteremo invece contro la questione pregiudiziale di merito presentata dalla lega. Ho ascoltato con attenzione l'onorevole Borghezio e il suo crescendo oratorio che, se fosse continuato ancora per un po', probabilmente lo avrebbe indotto a mettere in discussione anche il diritto a mangiare degli immigrati e delle loro famiglie, visto il tono con il quale il problema è stato affrontato. Non abbiamo nessuna intenzione di metterci su questo piano. Non riteniamo che nessuno stia « fra le scatole » di qualcuno in questo paese: italiani con italiani, gente del nord con gente del sud, rompiscatole del nord con abitanti del nord (perché ci sono anche quelli). E certamente i problemi non si risolvono con accenni di tipo razzista come quelli che abbiamo sentito.

Siamo interessati al confronto sul merito di questa legge. Su alcune cose in Commissione siamo stati d'accordo; su altre non siamo stati assolutamente d'accordo e riteniamo che la maggioranza

abbia peggiorato il provvedimento presentato dal Governo in ordine ad alcune questioni che sono fondamentali per la sicurezza non solo dei cittadini italiani, ma anche degli stessi extracomunitari che vogliono lavorare in pace e tranquilli nel nostro paese. Quindi, su tali questioni ci riserviamo di formulare le nostre osservazioni in sede di esame dell'articolato di questa legge.

Preannuncio quindi il voto favorevole per il gruppo del CCD sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità ed il voto contrario sulle pregiudiziali di merito presentate dalla lega (*Applausi dei deputati del gruppo del CCD e del deputato Armaroli*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino. Ne ha facoltà.

**TERESIO DELFINO.** Signor Presidente, signor ministro, l'esame delle pregiudiziali evidenzia la necessità di esprimere con chiarezza e coerenza la posizione del CDU sul problema della disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Siamo convinti della necessità di superare l'attuale grave insufficienza della normativa vigente. Riteniamo che questo dato ponga una questione urgente ed essenziale che non può subire rinvii. Siamo convinti dell'esigenza di superare la logica dell'emergenza e per questo abbiamo valutato con attenzione le pregiudiziali presentate sotto il duplice profilo di verificare la fondatezza degli elementi che stanno alla loro base e soprattutto l'esigenza di varare una normativa che consenta veramente di superare una situazione insostenibile.

Riteniamo di dover sottolineare, condividendo alcune delle osservazioni qui espresse dai presentatori delle questioni pregiudiziali di costituzionalità nn. 1 e 2, che il problema, come è stato già ampiamente ricordato, è stato discusso in sede di Commissione; avrebbe potuto trovare un immediato ed adeguato superamento con una formulazione dell'articolato che cogliesse fino in fondo l'approfondimento

intervenuto in Commissione, vale a dire l'esigenza di superare e risolvere il problema, sapendo che si doveva procedere alla modifica della nostra Costituzione per via costituzionale.

Pertanto, pur rilevando, come hanno fatto altri, la fondatezza del punto e prendendo atto del passo che relativamente ad essa era stato fatto, riteniamo che, proprio per ragioni di chiarezza, le due pregiudiziali nn. 1 e 2 possano ottenere il nostro consenso, perché calibrato e valutato sull'elemento fondante dell'esigenza di sviluppare pienamente la questione nel rispetto del percorso e dell'ambito costituzionale.

Per quanto attiene, invece, alle questioni pregiudiziali presentate dal gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 2, 3 e 4, che toccano nel merito l'articolato del provvedimento, riteniamo di dover esprimere un voto convintamente contrario. Innanzitutto perché, avendo sottolineato l'urgenza e la necessità di superare l'attuale normativa e la logica dell'emergenza, ci pare che lo sforzo del Governo di presentare a questa Assemblea ed al Parlamento una proposta che investe globalmente e complessivamente la questione sia meritevole di un confronto, che per noi sarà aperto e nel quale non rinunceremo a sostenere due elementi fondanti. Il primo è il concetto di solidarietà ed il secondo è un principio di valutazione di legalità.

Riteniamo sia assolutamente necessaria una efficace regolamentazione dei flussi, soprattutto in relazione a quanto avvenuto finora. Riteniamo altresì che vi debba essere un diverso approccio al problema della immigrazione irregolare e clandestina, ma la diversità di opinioni, sulla quale ci misureremo in un confronto sereno e franco, non deve essere assolutamente ostacolata da pregiudiziali che negherebbero nella sostanza l'esigenza di superare la legislazione vigente.

Riteniamo importante il rispetto di una cultura di solidarietà, una cultura che tenga conto degli immigrati che seguono un percorso di regolarizzazione e di partecipazione economica e sociale nel nostro

paese. Riteniamo che costoro, nell'ottica di una integrazione, debbano poter fruire dei diritti sociali e civili attraverso una legislazione idonea ed adeguata.

Per queste ragioni, dichiarandoci assolutamente disponibili ad un confronto nel merito, da una posizione che cercherà di corrispondere a queste due finalità, annunciamo il voto favorevole sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Armaroli n. 1 e Contento n. 2 e il nostro voto contrario sulle altre questioni pregiudiziali di merito.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, risulta che è stata presentata dal gruppo di alleanza nazionale una richiesta di votazione a scrutinio segreto. Vorremmo dunque conoscere la posizione ufficiale della Presidenza su tale richiesta. Successivamente mi riservo di chiedere la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, in considerazione della questione posta dal gruppo di alleanza nazionale e data la novità che eventualmente il voto assumerebbe in tale circostanza, d'intesa con il Presidente Violante, la seduta è sospesa ed è convocata la Giunta per il regolamento, che si riunirà immediatamente nella biblioteca del Presidente.

Sospendo la seduta fino al termine della riunione della Giunta per il regolamento.

**La seduta, sospesa alle 16,20, è ripresa alle 17,20.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera, sentita la Giunta per il regolamento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1-*sexies*, ha valutato la questione posta in ordine alle modalità di votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ritenendo che la votazione di tali strumenti debba aver luogo a scrutinio palese.

Va innanzitutto rilevato che la questione pregiudiziale, pur potendo essere riferita a singole disposizioni di un progetto di legge, determina tuttavia in ogni caso, se approvata, la reiezione del progetto medesimo nel suo complesso.

Le modalità di votazione di tale questione debbono pertanto essere identiche a quelle da adottare per la votazione finale del progetto di legge.

Quando il progetto di legge, incide, come nella fattispecie, su materie differenti, alcune delle quali ricomprese fra quelle per cui può essere richiesto lo scrutinio segreto ed altre che richiedono invece il voto palese, deve effettuarsi — sia per la votazione finale, sia per la votazione sulle pregiudiziali — un giudizio di prevalenza, come è stato più volte chiarito dalla Giunta per il regolamento. Ai fini di tale giudizio, va inoltre considerato che il comma 1-*quinquies* del citato articolo 49 prescrive che l'indicazione delle materie per le quali è possibile lo scrutinio segreto è di stretta interpretazione.

Nel caso di specie le materie non sottoponibili a voto segreto risultano largamente prevalenti rispetto a quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 49 del regolamento.

Per questa ragione il voto sulle questioni pregiudiziali avverrà con scrutinio nominale palese.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Armaroli ed altri n. 1 e Contento ed altri n. 2.

*(Segue la votazione).*

MAURO GUERRA. Presidente, voti singoli !

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	499
Votanti .....	497

Astenuti .....	2
Maggioranza .....	249
Hanno votato sì ....	246
Hanno votato no ...	251

*(La Camera respinge — Commenti dei deputati del gruppo di alleanza nazionale — Vedi votazioni).*

VASSILI CAMPATELLI. Presidente, c'è anche l'altro settore!

PRESIDENTE. Prima di passare alla successiva votazione, dispongo che i deputati segretari procedano alla verifica delle schede.

Prego gli onorevoli Moroni e Maiolo di controllare il controllabile!

ELIO VITO. Giovanardi, non correre!

PRESIDENTE. Chiedo per cortesia alle colleghe Maiolo e Moroni di accelerare la loro verifica!

Prego i colleghi di stare seduti al momento della votazione. Ciò consente anche alla Presidenza di svolgere la sua funzione.

Colleghi, per cortesia, ciascuno stia seduto al suo posto.

MARIO LANDOLFI. Presidente, guardi!

PRESIDENTE. Onorevole Pistelli!  
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di merito Comino ed altri nn. 1, 2, 3 e 4.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	470
Votanti .....	468
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	235
Hanno votato sì ....	204
Hanno votato no ...	264

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

***(Ripresa della discussione sulle linee generali — A.C. 3240)***

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIORGIO NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Jervolino Russo. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Grazie Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Jervolino Russo, attendiamo lo sfollamento e lo sfolgimento... dell'aula!

Onorevole Campatelli, aiuti la Presidenza, inviti i colleghi del suo gruppo ad uscire dall'aula con ordine.

Prego, onorevole Jervolino Russo.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, colleghi, quelli in uscita e quelli che rimarranno ad ascoltare la discussione, signori del Governo, nel lungo ed interessante lavoro che in Commissione affari costituzionali è stato svolto insieme dai parlamentari della maggioranza e dell'opposizione — lavori ai quali, onorevole Armaroli, lo dico con simpatia, non hanno partecipato indiani Sioux — mi è parso di dover più volte ricordare un documento che non ha una valenza giuridica, ma ha una grande importanza sul piano culturale, anche se appartiene allo svolgimento del Concilio.

Mi riferisco alla Costituzione apostolica *Gaudium et spes*, un documento che ai cattolici democratici della mia generazione è assai caro, perché molti di essi — ed io tra loro — si sono ispirati alle sue linee portanti nel maturare il proprio approccio alla vita sociale. Naturalmente, il mio riferimento a quel documento è soltanto laico e lo offro alla riflessione come atto di tipo culturale.